



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ATTIVI

Guida Incentivi

**Programma ACT - Azioni di sostegno per
l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro**

Guida incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa

Aggiornamento al 1 luglio 2017



La Guida è realizzata nell'ambito del Programma ACT - "Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro", di ANPAL Servizi S.p.a., finanziato nell'ambito del PON SPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Sommario

PREMESSA.....	7
NOVITÀ DEL MESE	8
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE DI IMPRESA PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE	9
PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI.....	10
1 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI.....	12
2 INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD	14
3 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE SISTEMA DUALE (LEGGE DI BILANCIO 2017)	16
4 GIOVANI - CONTRATTO DI APPRENDISTATO	17
5 DONNE	19
6 LAVORATORI OVER '50	20
7 LAVORATORI IN CIGS - CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	21
8 LAVORATORI IN NASPI - CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.....	22
9 LAVORATORI IN MOBILITÀ E PERCETTORI DI ALTRE FORME DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	23
10 PERSONE SVANTAGGIATE - ASSUNZIONI NELLE COOPERATIVE SOCIALI.....	25
11 PERSONE IN ESECUZIONE DI PENA O DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA	26
12 LAVORATORI CON DISABILITÀ	27
13 ALTRE AGEVOLAZIONI - GIOVANI GENITORI	30
14 ALTRE AGEVOLAZIONI - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ O PARENTALE.....	31
15 ALTRE AGEVOLAZIONI - RIENTRO RICERCATORI E DOCENTI.....	32
16 ALTRE AGEVOLAZIONI - RIENTRO DEI C.D. "CERVELLI"	33
17 ALTRE AGEVOLAZIONI - NUOVO BONUS RICERCA.....	34
18 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	35
19 NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: LIBRETTO DI FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE	37
20 IRAP - DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO (LEGGI DI STABILITÀ 2015 E 2016)	40

21 CREAZIONE D'IMPRESA - SELFEMPLOYMENT	41
22 CREAZIONE D'IMPRESA - IMPRESE A PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE	43
SEZIONE II	45
INCENTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI	45
23 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - FIXO - AVVISO PUBBLICO ALLE IMPRESE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12, L. 241/1990 PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL TUTORAGGIO AZIENDALE (LINEA 7T) - PARTE C "AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELLA IEFPI"	47
24 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL'INNOVAZIONE	48
25 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI MIGRANTI.....	50
SEZIONE III.....	51
BASILICATA	53
FRIULI VENEZIA GIULIA	55
LAZIO.....	57
PIEMONTE	58
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	59
SICILIA.....	62
TOSCANA	64
SEZIONE IV.....	65
AVVISI REGIONALI/PROVINCE AUTONOME CHE PREVEDONO INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D'IMPRESA.....	66
AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO.....	67
AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO	69
AVVISI PER INCENTIVI ALLA CREAZIONE D'IMPRESA.....	70

PREMESSA

Il documento fornisce una sintesi periodica degli incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa attivi a livello nazionale, regionale e province autonome con lo scopo di fornire una prima informazione agli utenti interessati ad individuare quale tipologia di agevolazione sia fruibile per l'assunzione o per avviare una attività autonoma.

Ai fini della presente pubblicazione gli incentivi sono costituiti dai benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro, in relazione all'assunzione di specifiche categorie di soggetti¹, e a determinate tipologie di soggetti² per l'avvio di una nuova impresa.

La guida è suddivisa in quattro sezioni:

Incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa previsti dalla **normativa nazionale**

Incentivi previsti dai **Programmi nazionali di ANPAL Servizi**

Incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa previsti dalla **normativa regionale**

Avvisi regionali/province autonome che prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa

Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono suddivise in base alla tipologia dei destinatari (giovani, donne, lavoratori over 50, lavoratori in CIGS, lavoratori in mobilità, lavoratori svantaggiati, lavoratori con disabilità), a cui si aggiunge una categoria residuale denominata "Altre agevolazioni".

Nella seconda sezione sono presenti le iniziative poste in essere da ANPAL Servizi in collaborazione con le regioni e le province autonome.

Nella terza sezione sono rappresentati, su schede analitiche, gli incentivi suddivisi per regioni riguardanti la normativa regionale in vigore.

La quarta contiene l'elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi emessi dalle regioni/province autonome a valere sui fondi FSE/FESR 2007-2013 (in quota residua), FSE/FESR 2014-2020, PON-YEI, e sui fondi di bilancio regionale/province autonome.

Gli avvisi presenti in questa sezione sono suddivisi in tre tabelle:

Avvisi per incentivi all'assunzione con contratto a tempo determinato/indeterminato;
Avvisi per incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato;
Avvisi per incentivi alla creazione d'impresa.

La guida è aggiornata alla data di pubblicazione.

¹ Gli interventi sono indirizzati a gruppi di persone che presentano difficoltà nell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro e nel mantenimento del posto di lavoro.

² Cfr. nota 1.

NOVITÀ DEL MESE

Si segnalano gli aggiornamenti inseriti rispetto alla pubblicazione del mese precedente.

Sezione nazionale

SCHEDA 3 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE SISTEMA DUALE (Legge di Bilancio 2017): pubblicata la Circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017 recante le istruzioni contabili per l'accesso alle agevolazioni.

SCHEDA 4 GIOVANI - Contratto di apprendistato: pubblicato il Messaggio INPS n. 2499 del 16 giugno 2017 recante le istruzioni operative per usufruire degli incentivi contributivi ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2015 in caso di assunzione con Contratto di Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015.

SCHEDA 19 NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: LIBRETTO DI FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE: i nuovi contratti sostituiscono il Lavoro Accessorio Occasionale abrogato con la Legge n. 49 del 20 aprile 2017. Pubblicata la Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017 relativamente al Libretto di Famiglia ed al Contratto di Prestazione Occasionale.

Sezione regionale

Regione Campania: incentivi per la creazione d'impresa.

SEZIONE I

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE DI IMPRESA PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE

PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI

Il D.lgs. n. 150/2015³, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero (L. n.92 del 28 giugno 2012), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un **obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il **diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno **in atto sospensioni** dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta **assetti proprietari** sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al **contratto di somministrazione** i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore)

Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un **incremento occupazionale netto** il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della **determinazione e durata** degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato);

³ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183

non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle **comunicazioni telematiche obbligatorie** (sia per l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

1 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

Agevolazione per l'assunzione di giovani registrati al Programma Garanzia Giovani.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Giovani tra 16 e 29 che si registrano al Programma Garanzia Giovani (NEET); se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti (no in caso di obbligo all'assunzione)
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con: - Contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione; - Contratto di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi; - Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi. Spetta anche per l'assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa. Il beneficio non spetta in caso di assunzione con: • Contratto di apprendistato per la Q&D, per il Diploma di Istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore; • Contratto di apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca; • Contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Per lo stesso lavoratore il beneficio è fruibile per un solo rapporto di lavoro; sulla stessa persona non è possibile concedere nuove autorizzazioni per nuove assunzioni da effettuare presso lo stesso o altro datore di lavoro; solo nei casi di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è possibile richiedere una nuova autorizzazione per lo stesso lavoratore sempre nel rispetto della misura massima dell'incentivo previsto di massimo 4.030,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non si ha diritto ad un ulteriore incentivo. L'incentivo è subordinato: - Alla regolarità contributiva; - Ai principi stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2015. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l'INPS comunicherà, all'azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all'incentivo, il datore di lavoro: - Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l'abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l'incentivo. - Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all'Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019)-
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	In caso di assunzione a tempo indeterminato , anche se a scopo di somministrazione , o con contratto di apprendistato professionalizzante l'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060 , da fruire nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia

	massima mensile - 22,08 soglia massima giornaliera). In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l'agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile - 11,04 soglia massima giornaliera) Ciò vale anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi. Rientrano nell'ambito del beneficio i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che apportino elementi di solidarietà. Sé part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva o economica. In caso di apprendistato professionalizzante il beneficio riguarda la contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro; per gli anni successivi al primo il datore di lavoro potrà usufruire delle aliquote contributive già previste per tali tipologie di rapporti.
AMBITO TERRITORIALE	Tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, che non partecipa al programma Garanzia Giovani.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta alla regola del "de minimis", lo sfioramento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l'incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni: che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale; non abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25% (D.D. n. 385/2015).
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.lgs. n. 150/2015 , Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MLPS del 2 dicembre 2016, prot. 39/394 (e ss.mm.ii.), www.anpal.gov.it ; Circolare INPS n. 40 del 1 marzo 2017 ; Messaggio INPS n. 1171 del 15 marzo 2017 .

2 INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

Agevolazione per l'assunzione di giovani e disoccupati.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate. Nello specifico: - Giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni (e 364 gg) - Lavoratori disoccupati con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (tranne che nel caso di trasformazione).
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti (no in caso di obbligo all'assunzione), la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con: - Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; - Contratto di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi; - Nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine. Spetta anche per l'assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa. Il beneficio non spetta in caso di assunzione con: - Contratto di apprendistato per la Q&D, per il Diploma di Istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - Contratto di apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca; - Contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Per lo stesso lavoratore il beneficio è fruibile per un solo rapporto di lavoro; sulla stessa persona non è possibile concedere nuove autorizzazioni per nuove assunzioni da effettuare presso lo stesso o altro datore di lavoro. L'incentivo è subordinato: - Alla regolarità contributiva; - Ai principi stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2015. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l'INPS comunicherà, all'azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all'incentivo, il datore di lavoro: - Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l'abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l'incentivo. - Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all'Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019).
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060, da fruire

	nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia massima mensile - 22,08 soglia massima giornaliera)) In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l'agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile - 11,04 soglia massima giornaliera) Ciò vale anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi. Rientrano nell'ambito del beneficio i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che apportino elementi di solidarietà. Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. In caso di apprendistato professionalizzante il beneficio riguarda la contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro; per gli anni successivi al primo il datore di lavoro potrà usufruire delle aliquote contributive già previste per tali tipologie di rapporti.
AMBITO TERRITORIALE	Regioni c.d. "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) e in "transizione" (Sardegna, Abruzzo, Molise)
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta alla regola del "de minimis", lo sfioramento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto MLPS 20 marzo 2013 ; D.lgs. n. 150/2015 , Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS del 16 novembre 2016 prot. 39/367 (e ss.mm.ii.), www.anpal.gov.it ; Circolare INPS n. 41 del 1 marzo 2017 ; Messaggio INPS n. 1171 del 15 marzo 2017 ; Messaggio INPS n. 1727 del 21 aprile 2017 .

3 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE SISTEMA DUALE (Legge di Bilancio 2017)

Agevolazione per l'assunzione di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Giovani entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	L'incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro a prescindere dalla loro natura di imprenditori o meno. Non spetta per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato e in part-time. L'agevolazione spetta anche in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma di tempo determinato oppure in apprendistato. Non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai). Non rientra la fattispecie del lavoro intermittente. La corresponsione è subordinata alla presentazione di una domanda le cui modalità saranno comunicate dall'INPS.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	L'agevolazione consiste nell'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua. L'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (Incentivo Assunzione Donne e Over'50, Incentivo Occupazione Giovani, Incentivo Occupazione SUD). L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl.
AMBITO TERRITORIALE	Tutto il territorio nazionale (ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano).
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del "de minimis" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Comma 308 e 309 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ; Circolare INPS n. 109/2017 .

4 GIOVANI - Contratto di apprendistato

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d'età 15-29 anni, ma esistono delle differenze in base alle tre tipologie di apprendistato: - Tra 15 e 25 anni compiuti nel caso dell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, - Tra i 18 e 29 anni nel caso dell'apprendistato professionalizzato (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l'alta formazione e la ricerca.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Benefici contributivi I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato, pari al 11,31% (10% + 1.31% per contributo aggiuntivo per trattamenti di disoccupazione) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell'apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall'1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l'agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi. Per il 2017, la Legge di Bilancio (Legge n. 232/2016) ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il Sistema Duale (vedi scheda n. 3) l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per le assunzioni con contratto di apprendistato nell'ambito del Sistema Duale (qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), si applicano i seguenti benefici: - l'aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%; - l'aliquota contributiva è esente dal contributo per il licenziamento (Legge n. 92/2012) e dal contributo relativo all'assicurazione sociale per l'impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione. Viene esclusa, per tali tipologie di contratto in apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l'anno successivo alla fine del periodo formativo. Dal 1° gennaio 2017 è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall'Incentivo Occupazione Giovani (scheda n. 1) e dell'Incentivo Occupazione Sud (scheda n. 2) per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante. Benefici economici Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio. Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Benefici normativi Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti. Il D.lgs. 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma

	di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. Benefici fiscali Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP. Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INAIL n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n. 35/2013; D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014; Circolare MLPS n. 18/2014; L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); D.lgs. n. 81/2015; D.lgs. n. 150/2015; Nota MLPS n. 14994/2016; D. Lgs. n. 185/2016; Messaggio INPS n. 2499/2017.

5 DONNE

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi". Il termine si abbassa a 6 mesi se: - Residenti in aree svantaggiate; - Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di: - Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. - Contratto di lavoro a tempo indeterminato. - Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi - Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013 ; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013 ; Messaggio INPS n. 12212/2013 ; Messaggio INPS n. 6319/2014 (ripristino incentivo) .

6 LAVORATORI OVER '50

Incentivi per l'assunzione di lavoratori over '50 disoccupati da oltre 12 mesi

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di: - Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. - Contratto di lavoro a tempo indeterminato. - Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi - Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013 ; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013 .

7 LAVORATORI IN CIGS - Contratto a tempo pieno e indeterminato

Incentivi per l'assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e di dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'agevolazione viene concessa a seguiti assunzione a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di riduzione contributiva.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici Contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; - 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 ; Art. 8, c. 4, della L. n. 223/1991 ; Circolare INPS n. 137/2012 .

8 LAVORATORI IN NASPI - Contratto a tempo pieno e indeterminato

Incentivi a favore dei datori di lavoro per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori in godimento dell'indennità NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici economici Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell'indennità. L'incentivo non spetta: - Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell'arco temporale dei 6 mesi per l'esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); - Qualora l'impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013 ; art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013 , Messaggio INPS n. 4441/2015 , D.lgs. n. 150/2015 , Circolare INPS n. 194/2015 .

9 LAVORATORI IN MOBILITÀ E PERCETTORI DI ALTRE FORME DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di apprendistato professionalizzante

Art. 47, comma 4, D. Lgs. 81/2015. Novità introdotte dal Messaggio INPS n. 2243 del 31.05.2017.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori senza limiti di età beneficiari di indennità di mobilità e di over '29 beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (NASpl, Aspi e MiniAspi, Indennità di disoccupazione edile, DIS-COLL).															
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati.															
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.															
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Per i beneficiari di indennità di mobilità: aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro nei primi 18 mesi di contratto; l'aliquota contributiva a carico del lavoratore è del 5,84% per l'intera durata del contratto di apprendistato (36/60 mesi).															
	È inoltre previsto un incentivo economico a favore del datore di lavoro in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.															
	Per i beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (non sono previsti incentivi economici):															
	- Per i datori di lavoro con più di nove dipendenti:															
	<table><tr><th>Periodo</th><th>Aliquota contributiva carico datore di Lavoro</th><th>Aliquota contributiva a carico del Lavoratore</th><th>Totale</th></tr><tr><td>Dal 1° al 36° mese (60° per Artigianato)</td><td>11,61%</td><td>5,84%</td><td>17,45%</td></tr></table>	Periodo	Aliquota contributiva carico datore di Lavoro	Aliquota contributiva a carico del Lavoratore	Totale	Dal 1° al 36° mese (60° per Artigianato)	11,61%	5,84%	17,45%							
Periodo	Aliquota contributiva carico datore di Lavoro	Aliquota contributiva a carico del Lavoratore	Totale													
Dal 1° al 36° mese (60° per Artigianato)	11,61%	5,84%	17,45%													
- Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti:																
<table><tr><th>Periodo</th><th>Aliquota contributiva carico datore di Lavoro</th><th>Aliquota contributiva a carico del Lavoratore</th><th>Totale</th></tr><tr><td>Dal 1° al 12° mese</td><td>3,11%</td><td>5,84%</td><td>8,95%</td></tr><tr><td>Dal 13° al 24° mese</td><td>4,61%</td><td>5,84%</td><td>10,45%</td></tr><tr><td>Dal 25° al 36° mese (60° per Artigianato)</td><td>11,61%</td><td>5,84%</td><td>17,45%</td></tr></table>	Periodo	Aliquota contributiva carico datore di Lavoro	Aliquota contributiva a carico del Lavoratore	Totale	Dal 1° al 12° mese	3,11%	5,84%	8,95%	Dal 13° al 24° mese	4,61%	5,84%	10,45%	Dal 25° al 36° mese (60° per Artigianato)	11,61%	5,84%	17,45%
Periodo	Aliquota contributiva carico datore di Lavoro	Aliquota contributiva a carico del Lavoratore	Totale													
Dal 1° al 12° mese	3,11%	5,84%	8,95%													
Dal 13° al 24° mese	4,61%	5,84%	10,45%													
Dal 25° al 36° mese (60° per Artigianato)	11,61%	5,84%	17,45%													
Viene inoltre introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all'INPS.																
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.															
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.															

RIFERIMENTI
NORMATIVI

[Legge n. 223/91](#); [Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015](#); [Circolare INPS n. 128/2012](#); [Circolare INPS n. 137/2012](#); [Messaggio INPS n. 2243/2017](#).

10 PERSONE SVANTAGGIATE - Assunzioni nelle cooperative sociali

Assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali (L. 381/1991)

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Persone svantaggiate: - Invalidi fisici, psichici e sensoriali; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; - Soggetti in trattamento psichiatrico; - Tossicodipendenti, alcoolisti; - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; - Persone detenute o internate negli istituti penitenziari; - Condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione ((semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare)
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Cooperative sociali.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte fino a zero. Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle "persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione", le aliquote contributive sono ridotte in misure percentuali (al 95%). Per l'assunzione di tali lavoratori sono previsti ulteriori benefici (credito d'imposta) così come indicato nella scheda 12.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 4, commi 1, 3, 3 bis, della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000 ; Circolare INPS n. 296/1992 .

11 PERSONE IN ESECUZIONE DI PENA O DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	a) Lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno; b) Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Cooperative sociali, imprese pubbliche e private.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni. Applicazione del CCNL di riferimento. Il credito d'imposta viene riconosciuto anche alle aziende che svolgono formazione (a condizione che al termine della formazione il soggetto venga assunto per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione) e per attività formative propedeutiche all'impiego professionale in attività lavorative gestite dall'Amministrazione penitenziaria. L'erogazione degli incentivi è subordinata infine alla stipula di una convenzione tra Impresa e Istituto penitenziario per la selezione dei lavoratori. L'agevolazione è cumulabile con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi Riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto. I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà). Benefici fiscali Per i lavoratori di cui alla categoria A): - Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 520,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. Per i lavoratori di cui alla categoria B): - Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 300,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. Il credito d'imposta spetta anche per i 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3 bis, della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; Circolare INPS n. 11/2004; Decreto Ministro della Giustizia n. 87/2002; Decreto Ministro della Giustizia n. 148/2014; Lettera Circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015.

12 LAVORATORI CON DISABILITÀ

A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall'articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall'INPS.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	- Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; - Lavoratori disabili, come al punto 1), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente; - Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della CAPACITÀ lavorativa superiore al 45%. <i>N.B.: non si può godere dell'incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</i>
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi quindi gli Enti Pubblici Economici. In particolare i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: - dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2016); - dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; - oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di cui al punto 3) l'incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12 mesi. L'incentivo spetta anche per i seguenti rapporti: - rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001; - rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità; - assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. In questo caso i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore. Gli incentivi sono subordinati*: - all'adempimento degli obblighi contributivi; - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - il rispetto degli altri obblighi di legge; - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi, - alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza

occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione.

**N.B.: per le assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, i principi generali in materia di fruizione degli incentivi all'occupazione, previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, non trovano applicazione.*

Ai fini dell'ammissione all'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare indicando:

- i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la tipologia di disabilità;
- la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

La richiesta deve essere inviata sia per le assunzioni in corso, con data di decorrenza dall'1 gennaio 2016, che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.

Entro cinque giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, se è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

Lavoratore	Misura dell'incentivo	Durata
Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi
Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2)	35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	60 mesi

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Per il regolamento (CE) 651/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della Legge 68/99 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

	Nello specifico:	
	Tipologia altra agevolazione	Cumulabilità
	Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) Bonus occupazionale Garanzia Giovani	100% costo salariale lordo
	Assunzione Giovani Genitori - Lavoratori beneficiari del trattamento NASpl -	Non cumulabile
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 13, della L. n. 68/1999 ; D.lgs. n. 151/2015 ; Circolare INPS n. 99/2016. ; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017.	

13 ALTRE AGEVOLAZIONI - Giovani genitori

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti sottoelencati, abbiano effettuato l'iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata. Tali soggetti devono: 1. Avere un'età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età); 2. Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall'eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori; 3. Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l'impiego.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Tutte le imprese private, le società cooperative, anche per l'assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006. Rientrano tra i datori di lavoro anche gli Studi professionali.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale. E' possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche parziale) di un rapporto a termine in corso di svolgimento. La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Il beneficio prevede un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di euro 25.000). Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili, stanziare con D.M. Del 19 novembre 2010 per un valore complessivo di 51 milioni di euro.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 1, c. 72, della L. n. 247/2007; Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n. 7376/2015; Interpello MLPS n. 16/2016.

14 ALTRE AGEVOLAZIONI - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori in congedo ex-art. 4 D.lgs. 151/2001.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Aziende con meno di 20 dipendenti.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Contratto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro temporaneo) in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore. L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Benefici contributivi Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 10 L. n. 53/2000 ; Art. 4 D.lgs. n. 151/2000 .

15 ALTRE AGEVOLAZIONI - Rientro ricercatori e docenti

Specifica agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	I docenti e i ricercatori, residenti all'estero in modo non occasionale, che hanno svolto per almeno due anni consecutivi documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, e che entro i 7 anni successivi vengono a svolgere le loro attività in Italia (trasferendo la loro residenza) di lavoro dipendente o autonomo.
AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 10% dei compensi derivanti dall'attività di docenza o ricerca svolta in Italia. Gli stessi compensi non concorrono alla formazione della produzione netta ai fini Irap del ricercatore/docente se si tratta di lavoratore autonomo, oppure del sostituto d'imposta che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscono a redditi di lavoro dipendente o assimilato. Il beneficio si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei 2 (3 a partire dal 1° gennaio 2015) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza in Italia. Il ricercatore o il docente può prestare l'attività a favore di Università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché di imprese o enti che dispongono di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 44 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 ; Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E 2011 ; L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 19/07/2016 .

16 ALTRE AGEVOLAZIONI - Rientro dei c.d. "cervelli"

Specifica agevolazione fiscale prevista per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero e per i cittadini europei che vogliano trasferire qui la loro attività lavorativa.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Sono ammessi al beneficio fiscale i soggetti individuati dal Decreto MEF del 3 giugno 2011 (cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969; residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia; possesso diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia; sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia, ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza).
AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Le agevolazioni consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall'anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni: - i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni; - l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; - l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta; - i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206. Devono farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute entro tre mesi dall'assunzione. Il beneficio fiscale spetta anche per attività di lavoro autonomo o d'impresa (modello Unico). L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali. Sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3 L. n. 238/2010 ; D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012 ; Decreto Ministro dell'Economia 3 giugno 2011 ; Provvedimento Direttore Agenzia entrate 29 luglio 2011 ; Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E 2012 ; L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 ; Art. 1, commi 308 e 309 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

17 ALTRE AGEVOLAZIONI - Nuovo bonus ricerca

Credito di imposta riconosciuto a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato. Sono previste agevolazioni fiscali per le imprese che assumono nuovi lavoratori per potenziare l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti.

CATEGORIE DI DATORI LAVORO INTERESSATI	Tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.
SPESE AMMISSIBILI	Tra le spese ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2020 quelle sostenute per l'assunzione di personale "altamente qualificato" impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo. Altre spese ammissibili: quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature; costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto. Rientrano nella attività di ricerca e sviluppo: - Lavori sperimentali o teorici aventi per l'acquisizione di nuove conoscenze; - Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti; - Acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; - Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a euro 30.000 (prima era previsto che fosse almeno pari a euro 50.000).
AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni. Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: - Assunzione di personale altamente qualificato; - Costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); Decreto Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 27 maggio 2015 ; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 97/E del 25 novembre 2015 ; Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); Circolare Agenzia delle Entrate n. 13E del 27 aprile 2017 .

18 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Con il D.L. n. 25/2017 è stata disposta l'abrogazione del Lavoro Occasionale Accessorio. I Voucher acquistati fino alla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

DEFINIZIONE	Prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare attività occasionali. Il pagamento avviene attraverso "buoni lavoro" (voucher). Il valore netto di un voucher da euro 10 nominali in favore del lavoratore è di euro 7,50 e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente durante i periodi di vacanza, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), per lo svolgimento di qualsiasi attività in tutti i settori, che, con riferimento alla totalità dei committenti, non dia luogo nel corso di un anno civile a compensi superiori a euro 7.000 (euro 9.333 lordi).
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	I committenti - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere: - Famiglie; - Enti senza fini di lucro; - Soggetti non imprenditori; - Imprese familiari; - Imprenditori agricoli; - Imprenditori operanti in tutti i settori; - Committenti pubblici. Per il settore agricolo il lavoro accessorio è ammesso per: - Aziende con volume d'affari superiore a euro 7.000 esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; - Aziende con volume d'affari inferiore a euro 7.000 che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione. L'utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell'attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Il Committente imprenditore o professionista deve comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro competente, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo, il giorno e l'ora della prestazione lavorativa (in agricoltura è possibile fare la comunicazione per un arco temporale non superiore a 3 gg). In caso di inadempienza valgono le sanzioni per mancata comunicazione di lavoro intermittente (da 400,00 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore). Vantaggi per il committente Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Vantaggi per il prestatore

	Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
IMPORTO DEL COMPENSO	Fino ad un massimo 7.000 euro netti l'anno (9.333 euro lorde). Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito il limite è di 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi). Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro (2.666 euro lordi) per ciascun committente.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.lgs. n. 81/2015; Circolare INPS n. 149/2015; Circolare INPS n. 170/2015; Messaggio INPS n. 494 del 2 febbraio 2016; Comunicato MLPS del 22 marzo 2016; D. Lgs. n. 185/2016; D.L. n. 25/2017; Messaggio INPS n. 1652 del 14 aprile 2017.

19 NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: LIBRETTO DI FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

L'articolo 54-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (anche "LF") e il Contratto di prestazione occasionale (anche "CPO").

DEFINIZIONE	Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale - e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente limite si evidenzia che debbono essere o computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; - persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150; - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.				
DIRITTI DEL PRESTATORE	Il prestatore ha diritto: 1. all'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata; 2. all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 3. al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.				
UTILIZZATORI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Libretto di Famiglia (LF)</th><th>Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, per le seguenti attività: - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; - insegnamento privato supplementare. </td><td> Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, Associazioni, Fondazioni, altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche con i divieti sotto indicati: - utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (no P.A.); - imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario </td></tr> </tbody> </table>	Libretto di Famiglia (LF)	Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)	Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, per le seguenti attività: - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; - insegnamento privato supplementare.	Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, Associazioni, Fondazioni, altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche con i divieti sotto indicati: - utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (no P.A.); - imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario
Libretto di Famiglia (LF)	Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)				
Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, per le seguenti attività: - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; - insegnamento privato supplementare.	Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, Associazioni, Fondazioni, altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche con i divieti sotto indicati: - utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (no P.A.); - imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario				

		- o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; - imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
	Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, l'utilizzo del «contratto di prestazione occasionale» potrà avvenire con le seguenti limitazioni: - nel rispetto dei vincoli in materia di spese d personale, - esclusivamente per le seguenti esigenze temporanee o eccezionali: - per progetti rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; - per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi); - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o Associazioni di volontariato; - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli.	
TIPOLOGIA E AMMONTARE DEI COMPENSI	Libretto di Famiglia (LF)	Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)
	Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: - € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; - € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; - € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; - € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore. Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.	Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore versa, attraverso la «piattaforma informatica INPS», le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro: - 9,00 euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro) - 2,97 euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata, - 0,32 euro - 3,5% per il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, - 0,09 euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali. Costo minimo complessivo orario 12,38 euro.
	I compensi percepiti dal prestatore sono: - esenti da imposizione fiscale; - non incidono sul suo stato di disoccupato; - sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.	
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E	Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del CPO, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto	

COMUNICAZIONI

Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.

Libretto di Famiglia (LF)	Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: - i dati identificativi del prestatore; - il luogo di svolgimento della prestazione; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; - la durata della prestazione; - l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.	L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di <i>Contact Center</i> una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: - i dati anagrafici e identificativi del prestatore; - il luogo di svolgimento della prestazione; - l'oggetto della prestazione; - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; - il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica. Revoca: nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di <i>Contact Center</i>, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

L'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL dei premi assicurativi.

AMBITO
TERRITORIALE

Valido in tutto il territorio nazionale.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (Convertito nella Legge n. 96/2017); Circolare INPS n. 107 del 05.07.2017; Risoluzione AdE n. 81/E/2017.

20 IRAP - Deduzione del costo del lavoro (Leggi di Stabilità 2015 e 2016)

INCENTIVO	Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dal 1° gennaio 2015 viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. La Legge di Stabilità 2016 estende la deduzione IRAP al lavoro stagionale: deduzione del 70% che si applica per ogni lavoratore impiegato per almeno 120 gg. per due periodi di imposta.
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.L. n. 4/2015 convertito, con modificazioni dalla L. n. 34/2015; L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); Circolare Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016, n. 20/E16.

21 CREAZIONE D'IMPRESA - SELFIEmployment

Finanziamenti a tasso zero per i giovani inseriti nel Programma "Garanzia Giovani" che vogliono mettersi in proprio o avviare un'attività imprenditoriale.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Possono accedere alla misura i giovani NEET che alla data di presentazione della domanda devono: - Avere compiuto la maggiore età; - Non frequentare un corso di studi o di formazione; - Essere disoccupati; - Essere residenti sul territorio nazionale; - Essere iscritti al programma Garanzia Giovani -
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese nella forma di: - Imprese individuali, società di persone, società cooperative (massimo 9 soci), associazioni professionali e società tra professionisti già costituite da non più di 12 mesi purché inattive; - Imprese individuali, società di persone, società cooperative (massimo 9 soci) non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dalla data dell'eventuale provvedimento di ammissione. Non è possibile rilevare aziende esistenti, né rami di azienda.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	L'agevolazione consiste in finanziamenti senza interessi e non assistiti da garanzia reale e/o di firma di importo pari al 100% della spesa ammissibile; quest'ultima non può superare il limite massimo di euro 50.000 (minimo euro 5.000). Sono finanziabili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche nella forma del franchising, quali ad esempio: - Turismo (alloggio, ristorazione e servizi) - Servizi alla persona; - Servizi per l'ambiente; - Servizi ICT (servizi multimediali, informazioni e comunicazione) - Risparmio energetico ed energia rinnovabili; - Servizi alle imprese; - Manifatturiere ed artigianali; - Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tranne che per i casi previsti dall'art. 1.1, lett. C), punti i) e ii) del Reg. UE 1407/2013) - Commercio al dettaglio e all'ingrosso. Sono esclusi i settori relativi alla pesca e acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, e le attività riguardanti le scommesse, lotterie e case da gioco. Sono ammesse spese per investimento in: - Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; - Beni immateriali ad utilità pluriennali (no licenze, brevetti e marchi, compresi quelli relativi ad iniziative di franchising) - Ristrutturazione di immobili (massimo 10% valore investimenti ammessi) Sono ammesse altresì spese sostenute e strettamente funzionali all'iniziativa ammessa relative a: - Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo; - Utenze e canoni di locazione per immobili; - Prestazioni di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata; - Salari e stipendi (no se utilizzo di incentivi).

IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia (reale o di firma) rimborsabile in 7 anni con rate mensili posticipate. Le agevolazioni si articolano in: - Microcredito: per le iniziative di investimento comprese tra 5.000 e 25.000 euro al netto dell'IVA; - Microcredito esteso: per le iniziative di investimento comprese tra 25.001 e 35.000 euro al netto dell'IVA; - Piccoli prestiti: per le iniziative di investimento comprese tra 35.001 e 50.000 euro al netto dell'IVA. La domanda può essere inviata dal 1° marzo 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia sul sito: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html Dal 12 settembre 2016 cambiano i criteri di ammissione alle agevolazioni: Per i giovani che concludono il percorso di cui alla Misura 7.1 del PON IOG (formazione e accompagnamento all'avvio d'impresa), sono previsti 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo, in fase di presentazione della domanda di finanziamento al Fondo SELFIEmployment. La domanda e il relativo business plan possono essere inviati esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Per richiedere le agevolazioni è necessario: - registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario; - una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DE MINIMIS	Il finanziamento è soggetto ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Avviso Pubblico Fondo SELFIEmployment; Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2015 n.426/II/2015; Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2016 n.7/II/2016; Avviso Pubblico PON "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014-2020" del MLPS n. 39/12581 del 31 agosto 2016.

22 CREAZIONE D'IMPRESA - Imprese a partecipazione giovanile o femminile

È possibile presentare domanda dal 13 gennaio 2016 per avvio di nuove imprese con finanziamenti a tasso zero.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	- Soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni; - Donne.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: - Costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; - La cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; - Costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Sono finanziabili le iniziative per: - Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; - Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; - Commercio di beni e servizi; - Turismo. Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile: - Filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza - Innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: - Suolo aziendale; - Fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; - Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; - Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; - Brevetti, licenze e marchi; - Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; - Consulenze specialistiche. Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento <i>de minimis</i>.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Sono finanziabili progetti d'impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.

AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DE MINIMIS	Il finanziamento è soggetto ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.lgs. n. 185/2000 (Titolo I); Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 8 luglio 2015, n. 140 ; Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 9 ottobre 2015 ; Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2015

SEZIONE II

INCENTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI

23 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - FlxO - Avviso pubblico alle imprese per l'erogazione di contributi ex art.12, L.241/1990 per la copertura dei costi del tutoraggio aziendale (Linea 7T) - Parte C "Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP"

Nell'ambito delle misure di intervento previste dal programma FlxO è aperto l'Avviso pubblico rivolto alle imprese 'per l'erogazione di contributi ex art.12, L.241/1990 per la copertura dei costi del tutoraggio aziendale' (Linea 7T) - Parte C 'Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP' che ha l'obiettivo di porre in essere azioni di accompagnamento del sistema duale nell'ambito dell'leFP, facilitando le transizioni tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro.

CHE COS'È	Intervento finalizzato a supportare la realizzazione di percorsi in apprendistato di 1° livello e di alternanza scuola-lavoro promossi dai Centri di Formazione Professionale e/o Enti di Formazione professionale nell'ambito delle leFP in collaborazione con le imprese attraverso l'erogazione di contributi ai datori di lavoro che impegneranno proprio personale nelle attività di tutoraggio.
BENEFICIARI	Datori di lavoro privati (vedi specifica sull'Avviso) che abbiano effettuato, tramite proprio personale, attività di tutoraggio per contratti di apprendistato di 1° livello e di alternanza scuola-lavoro, avviati a far data dal 01/01/2016, solo ed esclusivamente se attivati in collaborazione con i Centri di Formazione Professionale e/o Enti di Formazione Professionale.
OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL CONTRIBUTO	Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data dell'avviso fissata al 29/12/2016, potrà essere riconosciuto ai soggetti beneficiari: - un contributo massimo di euro 3.000,00 per attività di tutoraggio attuato, per un periodo di almeno 12 mesi, riferibile a ciascun contratto di apprendistato di 1° livello avviato; - un contributo massimo di euro 500,00, a rimborso di attività di tutoraggio aziendale attuato in riferimento a percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per il riconoscimento del contributo spettante viene utilizzata la metodologie del costo standard: l'avviso ne riporta i criteri applicativi e i relativi parametri essenziali per entrambe le tipologie di percorsi.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso la piattaforma di gestione all'indirizzo http://fixotutoraggio.italialavoro.it a partire dalle 10 del 1agosto 2016 e non oltre le 23:59:59 del 29 dicembre 2017, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di ANPAL Servizi.
RIFERIMENTI	Per i requisiti di partecipazione, le condizioni, le modalità di presentazione e per la relativa modulistica si rinvia alla versione integrale dell'Avviso, disponibile sul sito www.italialavoro.it , alla sezione "BANDI".

24 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione

SPA-Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe): Avviso pubblico - Seconda fase rivolta ai giovani.

Rettifica del 27 settembre 2016: proroga dei termini per la conclusione dei tirocini al 30 aprile 2017.

FINALITÀ	Il programma SPA - Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe) è finalizzato a favorire la trasmissione ai giovani di competenze specialistiche e il ricambio generazionale nei mestieri artigianali. Attraverso la promozione e la realizzazione di un sistema di Botteghe e l'attivazione di tirocini della durata di sei mesi, l'obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuova imprenditoria e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale.
TIPOLOGIE DI BOTTEGA	- Botteghe "settoriali": attivate in una logica di settore, coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo. - Botteghe "di filiera": attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè, aziende integrate in senso verticale. Possono partecipare anche aziende operanti nell'artigianato digitale, che impieghino tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi produttivi non convenzionali, con particolare riferimento a: - Modellizzazione e stampa 3D; - Strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; - Tecnologie di "open hardware"; - Lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Ogni Bottega dovrà prevedere l'inserimento di un numero di tirocinanti compreso tra un minimo di sette e un massimo di dieci.
DESTINATARI	I progetti di Bottega possono essere presentati da raggruppamenti formati da un soggetto promotore dei tirocini e da una o più aziende ospitanti i tirocini stessi. I raggruppamenti possono essere costituiti in forma di: - Consorzio; - Associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS); - Contratto di rete; - Partnership; - Altre forme regolamentate.
BENEFICIARI	Giovani, disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Borsa per il tirocinante - Euro 500 al mese per i tirocini effettuati nella regione di residenza - Euro 500 al mese + indennità di mobilità per i tirocini effettuati in mobilità geografica nazionale - per i mesi di tirocinio in mobilità geografica transnazionale, indennità di mobilità parametrata sulla base delle tabelle inviate dal Ministero del Lavoro alle Regioni Durata del tirocinio 6 mesi Contributo per i soggetti promotori Massimo 500 euro lordi per ciascun tirocinio di 6 mesi per il tutoraggio organizzativo individuale Contributo per le aziende ospitanti Massimo 250 euro lordi mensili per il tutoraggio di ciascun tirocinante

L'8 marzo 2016 sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti di Bottega.

Sono aperte le iscrizioni per giovani disoccupati alle ultime sei Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione, per poter svolgere un tirocinio di sei mesi presso aziende di Umbria, Liguria, Puglia e Sicilia. Sono 58 in tutto le opportunità.

Le iscrizioni devono essere effettuate, attraverso il sito <http://www.botteghemestiereinnovazione.it/>, entro il 19 settembre.

RIFERIMENTI

infobotteghe@italialavoro.it

25 PROGRAMMI NAZIONALI DI ANPAL SERVIZI - Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti

Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta e a giovani migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati.

Proroga dei termini di avvio dei tirocini: "I Tirocini non dovranno essere attivati oltre il 13 marzo 2017 e dovranno concludersi entro il 12 agosto 2017.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Minori non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta, che al momento dell'avvio del tirocinio abbiano compiuto il 16esimo anno d'età e che siano in condizione d'inoccupazione o disoccupazione; giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d'età alla data di avvio del tirocinio, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d'inoccupazione o disoccupazione.
BENEFICIARI (Soggetti Proponenti)	Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II - Capo I e s.m.i e i soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego e del lavoro. Si rinvia, inoltre, all'elenco dei soggetti proponenti previsto nell'ambito delle discipline regionali di recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Stato - Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata complessivamente non superiore a 8 mesi, che prevedano un periodo di tirocinio di durata pari a 5 mesi. Ciascun percorso ha alla base una "dote individuale", del valore massimo di € 5.000,00, per la quale è previsto il riconoscimento di: • un contributo al beneficiario/soggetto proponente pari a € 2.000 per lo svolgimento di attività per favorire l'inserimento socio-lavorativo del destinatario; • una indennità di frequenza al destinatario pari a € 2.500,00 (€ 500,00 al mese) per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa; • un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 500,00 per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e affiancamento durante l'esperienza di tirocinio, I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a finanziamento.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	A pena di esclusione le domande di partecipazione dovranno essere inviate a ANPAL Servizi a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo percorsi@pec.italialavoro.it , indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Progetto PERCORSI" a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di ANPAL Servizi del presente avviso e non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2016.
RIFERIMENTI	Richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto all'indirizzo email percorsi@italialavoro.it

SEZIONE III

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLA CREAZIONE DI IMPRESA PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLA CREAZIONE D'IMPRESA PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Le tabelle che seguono riportano una sintesi degli incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa, previsti dalla normativa regionale in vigore, che trovano direttamente applicazione senza l'emissione di bandi/avvisi pubblici.



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



BASILICATA

BASILICATA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
- Lavoratori LSU c.d. "autofinanziati" a carico del bilancio regionale.	- Soggetti privati e pubblici interessati alle assunzioni dei LSU.	- Contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.	Contributo economico <i>una tantum</i>: - € 40.000,00 per ogni LSU di età inferiore a 50 anni alla data di avvenuta assunzione a tempo pieno e indeterminato; - € 30.000,00 per ogni LSU di età superiore a 50 anni alla data di avvenuta assunzione a tempo pieno e indeterminato. I contributi sono calcolati proporzionalmente in caso di assunzione a tempo indeterminato parziale.	Le modalità di erogazione saranno definite con successivi provvedimenti attuativi. I contributi sono concessi previa cancellazione dalla Platea regionale dei lavoratori LSU.	DGR n. 131 del 24 febbraio 2017 - Allegato A; L.R. n.2/2005 Misure di incentivazione per lo svuotamento del bacino dei lavoratori Socialmente Utili c.d. autofinanziati.	Per l'esercizio 2017 è stata stanziata la somma complessiva di € 776.052,06.
	- Lavoratori interessati all'avvio delle attività di lavoro autonomo e di impresa o che volontariamente rinunciano alla prosecuzione delle attività socialmente utili.	- Lavoro autonomo.	Contributo economico <i>una tantum</i>: - € 20.000,00 a persona. - ulteriore contributo <i>una tantum</i> pari al 70% delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa, l'acquisto di macchinari e attrezzature nella misura massima di € 10.000,00. Il contributo è corrisposto a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'attività e/o le spese sostenute.			

BASILICATA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
- Lavoratori LSU a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.	- Soggetti privati e pubblici interessati alle assunzioni dei LSU;	- Contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.	Contributo economico <i>una tantum</i>: - € 40.000,00 per ogni LSU di età inferiore a 50 anni alla data di avvenuta assunzione a tempo pieno e indeterminato; - € 30.000,00 per ogni LSU di età superiore a 50 anni alla data di avvenuta assunzione a tempo pieno e indeterminato. I contributi sono calcolati proporzionalmente in caso di assunzione a tempo indeterminato parziale.	Le modalità di erogazione saranno definite con successivi provvedimenti attuativi. I contributi sono concessi previa cancellazione dalla Platea regionale dei lavoratori LSU.	DGR n. 132 del 24 febbraio 2017 - Allegato A; L.R. n.2/2005 Misure di incentivazione per lo svuotamento del bacino dei lavoratori Socialmente Utili c.d. autofinanziati.	Per l'esercizio 2017 è stata stanziata la somma complessiva di € 1.343.947,94.
	- Lavoratori interessati all'avvio delle attività di lavoro autonomo e di impresa o che volontariamente rinunciano alla prosecuzione delle attività socialmente utili.	- Lavoro autonomo.	Contributo economico <i>una tantum</i>: - € 20.000,00 a persona. - ulteriore contributo <i>una tantum</i> pari al 70% delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa, l'acquisto di macchinari e attrezzature nella misura massima di € 10.000,00. Il contributo è corrisposto a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'attività e/o le spese sostenute.			

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
a) Donne disoccupate; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale che appartengono ad una delle seguenti categorie: 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età; c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale (art. 2, c.1 del Regolamento)	- Imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; - Cooperative e loro consorzi.	Contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale.	L'ammontare degli incentivi è pari a: - euro 2.000 se riguarda soggetti di cui alle lett. c) e d); - euro 3.000 se riguarda soggetti di cui alla let. a); - euro 4.500 se riguarda soggetti di alla let. b); - euro 4.000 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle let. a) e b); - euro 5.500 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle let. a) e c). Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui sopra sono elevati di 2.000 euro.	Le istanze per la concessione degli incentivi, a pena di inammissibilità, sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, presentate sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo), secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica dell'istanza di incentivo. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Annualmente, il termine finale di presentazione delle istanze può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.	Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Allegato alla delibera n. 2442 del 16 dicembre 2016.	Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2017 (art. 21 del Regolamento)
Soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: - donne disoccupate che hanno compiuto il 50° anno di età; - uomini disoccupati che hanno compiuto il 55° anno di età.		Contratto a tempo determinato, pieno o parziale non inferiore a 6 mesi.	Euro 1.000 per ogni lavoratore assunto con un contratto di durata non inferiore a 6 mesi. L'importo è elevato a euro 2.000 nel caso in cui non siano previsti contributi/incentivi dalla normativa nazionale vigente.			
Soggetti con rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione prestanti la propria opera presso il datore di lavoro richiedente.		Trasformazione in rapporti a tempo indeterminato anche parziale	1) L'ammontare degli incentivi, è pari ad euro 1.000. 2) L'importo è elevato ad euro 1.500 nelle ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi soggetti a rischio di disoccupazione che siano donne le quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini i quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.			

FRIULI VENEZIA GIULIA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
			3) Gli importi di cui ai commi 1 e 2, sono elevati di euro 1.000 nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi: a) soggetti a rischio di disoccupazione che, alla data di presentazione della domanda, prestano la propria opera presso il soggetto richiedente nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità; b) soggetti a rischio di disoccupazione che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) o d). Qualora la stabilizzazione soddisfi entrambi i requisiti gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono elevati di euro 1.500. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi derivanti dall'applicazione dei punti 1, 2 e 3 sono elevati di 2.000 euro.	cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.		

LAZIO

LAZIO						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Piccole e medie imprese, aventi sede e operanti nel territorio regionale, costituite, da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella Regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie: a) giovani che, al momento della presentazione della domanda, sono di età compresa tra i 18 e 35 anni; b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini; c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale; d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di 2 anni; e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico; f) lavoratori svantaggiati; g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della Commissione Regionale per l'impiego.	Lavoratore in proprio	Lavoro autonomo	- Agevolazioni per le spese di impianto e per le attrezzature, comprensive di una quota in conto capitale e di una quota in mutuo a tasso agevolato, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea; - Contributo in conto gestione nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività; - Contributi alle eventuali spese di formazione e qualificazione professionale che risultino necessarie alla realizzazione dei progetti.	I soggetti che intendano accedere alle agevolazioni devono presentare domanda contestualmente: - alla Regione Lazio, presso la struttura competente in materia di politiche per il lavoro, - e alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., di seguito denominata FI.LA.S.	L.R. n. 29/1996.	L'intervento è finanziato con la L.R. n. 17 del 13/12/2016 (Legge di stabilità regionale).

PIEMONTE

PIEMONTE						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Soggetti non bancabili, così come definiti dalla D.G.R. n. 21 - 2836 del 25.01.2016: soggetti che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.	Soggetti titolari di Partita IVA nell'avvio dell'attività ed imprese nella forma giuridica di società cooperative, incluse le cooperative sociali, società di persone, ditte individuali di nuova costituzione.	Microcredito - Fondo di garanzia per il microcredito	L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., pari all'80% del finanziamento concesso. Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non richiede ulteriori garanzie al soggetto beneficiario Il limite minimo di finanziamento è di 3.000,00 euro, il limite massimo è di 25.000 euro. Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 10.000 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000 euro.	La gestione delle domande è affidata a Finpiemonte S.p.A. senza attuare trasferimenti a privati, ma solo mettendo a disposizione garanzie agli Istituti di credito convenzionati che finanzieranno le imprese ed i lavoratori autonomi. La valutazione delle domande di accesso al Fondo è affidata ad un Comitato di valutazione presieduto da un funzionario regionale, da un rappresentante di Finpiemonte e da rappresentanti degli Enti predetti che hanno contribuito all'attivazione del Microcredito. http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm	L.R. n. 30/2009 art.33; D.G.R. n. 21-2836/2016	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni	Tutte le imprese ad esclusione di: - società che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo; - società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente.	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 4.000 euro per il 1° anno; - 4.000 euro per il 2° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P.n.19/1983; Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407.	La misura è finanziata con Disposizioni attuative - Intervento 5 - Incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura - Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 73 del 22/12/2015 relativa al Documento degli interventi di Politica Attiva del Lavoro 2015-2018 -
Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 60 anni		Contratto a tempo determinato	Contributo pari a: - 6.000 euro per il 1° anno; - 6.000 euro per il 2° anno			
		Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 6.000 euro per il 1° anno; - 6.000 euro per il 2° anno			
		Contratto a tempo determinato	Contributo pari a: Maschi: - 5.000 euro per il 1° anno; - 5.000 euro per il 2° anno Femmine: - 7.000 euro per il 1° anno; - 7.000 euro per il 2° anno			
Tirocinanti di cui all'intervento 21 D (Maestri Artigiani)		Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 3.000 euro			
		Contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi	Contributo pari a: - 1.500 euro			
Persone provenienti dal "Progettone"		Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 4.000 euro per il 1° anno; - 4.000 euro per il 2° anno			
		Contratto a tempo determinato	Contributo pari a: - 6.000 euro per il 1° anno; - 6.000 euro per il 2° anno			
Persone svantaggiate disoccupate		Contratto a tempo determinato	Contributo pari a: - 7.500 euro per il 1° anno; - 7.500 euro per il 2° anno			
Persone svantaggiate disoccupate		Contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi	Contributo pari a: - 3.500 euro			

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Persone con disabilità iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68 del 1999 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1^, 2^ o 3^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1, art. 1, della L. 68 del 1999;	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. n. 68/1999	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 8.000 euro per il 1° anno; - 8.000 euro per il 2° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 9.000 euro per il 1° anno; - 9.000 euro per il 2° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P. n.19/1983 Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407	
			Contributo pari a: - 8.000 euro per il 1° anno; - 8.000 euro per il 2° anno; - 8.000 euro per il 3° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 9.000 euro per il 1° anno; - 9.000 euro per il 2° anno - 9.000 euro per il 3° anno			
Persone con disabilità iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. n. 68/1999	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 8.000 euro per il 1° anno; - 8.000 euro per il 2° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 9.000 euro per il 1° anno; - 9.000 euro per il 2° anno - 9.000 euro per il 2° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P. n.19/1983 Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407	
	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della L. n. 68/1999	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 8.000 euro per il 1° anno; - 8.000 euro per il 2° anno; - 8.000 euro per il 3° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 9.000 euro per il 1° anno; - 9.000 euro per il 2° anno - 9.000 euro per il 3° anno			
Persone con disabilità iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4^, 5^ o 6^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1 art. 1, della L.	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. 68/99	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 5.000 euro per il 1° anno; - 5.000 euro per il 2° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 6.000 euro per il 1° anno; - 6.000 euro per il 2° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P. n.19/1983 Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
n. 68/1999,	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della L. 68/99	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 5.000 euro per il 1° anno; - 5.000 euro per il 2° anno; - 5.000 euro per il 3° anno Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 6.000 euro per il 1° anno; - 6.000 euro per il 2° anno; - 6.000 euro per il 3° anno			
Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. 68/99	Contratto a tempo indeterminato	Contributo pari a: - 5.000 euro per il 1° anno; Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 6.000 euro per il 1° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P. n.19/1983 Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407	
	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della L. 68/99	Contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi	Contributo pari a: - 5.000 euro per il 1° anno; Se di età superiore o uguale a 50 anni: - 6.000 euro per il 1° anno			
Lavoratori alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato e pieno che chiedono la trasformazione in un contratto part-time con monte ore compreso tra il 40 e il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno per necessità di cura o di assistenza nei confronti di: a) figli conviventi e di età inferiore ai 13 anni; b) persone conviventi o, se non conviventi, parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione medica.	Tutte le imprese ad esclusione di quelle che svolgono attività di servizi di pulizia	Contratto a tempo indeterminato trasformato a tempo parziale	Contributo pari a: Maschi: - 2.500 euro per il 1° anno; - 2.500 euro per il 2° anno Femmine: - 1.500 euro per il 1° anno; - 1.500 euro per il 2° anno	Le imprese presentano domanda all'Agenzia del lavoro	L.P. n. 19/1983 Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407	
		Contratto a tempo indeterminato trasformato a tempo parziale	Contributo pari a: Maschi: - 4.000 euro per il 1° anno; - 4.000 euro per il 2° anno Femmine: - 3.000 euro per il 1° anno; - 3.000 euro per il 2° anno			

SICILIA

SICILIA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Lavoratori disoccupati o inoccupati inseriti nell'elenco alfabetico ad esaurimento istituito dall'ex art. 35 della L.R. 5/2014 già fruitori del reddito minimo d'inserimento. La misura è riconosciuta solo per i soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a 5.	Datori di lavoro di cui all'art. 38, della L.R. n. 9/2009: a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi; b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali; c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.	Tempo indeterminato.	Incentivo una tantum corrispondente all'ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1, c. 3, della L.R. 5/2005. La legge di stabilità regionale L.R. 17/03/2016 n.3, al c. 5 dell'art. 14 prevede che ai destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti in graduatoria, che costituiscono una società anche cooperativa è riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 35 commi 4 e 5 della legge regionale 5/2014 in misura doppia.	Richiesta da parte del destinatario indirizzata al servizio I° del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.	Art. 35, c. 4, L.R. 5/2014; L.R. 5/2005; D.lgs.237/1998; Direttiva Assessoriale 26/07/2013; Nota Direttore Generale n. 3/2/2014 5453/US1/2014.	La quota annuale autorizzata per il triennio 2016-2017-2018 è pari a 9,4 milioni di euro (Legge di stabilità regionale L.R. 17/03/2016, n.3).
Lavoratori inseriti nell'elenco alfabetico ad esaurimento (istituito ex art. 35, della L.R. n. 5/2014) dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del D.lgs n. 237/1998. La misura è riconosciuta solo per i soggetti per i quali il numero di anni	Imprese private	Contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di 3 anni	Incentivo una tantum corrispondente all'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori di cui all'art.1, c. 3, della L.R. n. 5/2005. L.R. 17/03/2016 n.3, al c. 5 dell'art. 14 prevede che ai	Richiesta da parte del datore di lavoro al Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.	Art. 35, c. 5, L.R. n. 5/2014; L.R. n. 5/2005; D.lgs. 237/1998; Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013; Nota Direttore Generale 3/2/2014 n.	

SICILIA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a 5.			destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti in graduatoria, che costituiscono una società anche cooperativa è riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 35 commi 4 e 5 della legge regionale 5/2014 in misura doppia.		5453/US1/2014.	

TOSCANA

TOSCANA						
DESTINATARIO	DATORE DI LAVORO	TIPO DI CONTRATTO	INCENTIVI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana e che, alternativamente, sono: 1) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali; 2) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche. Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.	Lavoro autonomo	Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti	Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a 60 mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di: a) 4.500,00 euro per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici a favore di giovani di età non superiore a 30 anni; b) 13.500,00 euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, a favore di giovani con età inferiore a 40 anni Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana; c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni; d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui alle lettere a) e b) e al 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui alle lettere c) e d).	Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia. La misura è stata riattivata il 15 novembre 2014 ed è gestita dal Raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Artigiancredito Toscano Sc, Artigiancassa e dal capofila Fidi Toscana spa tramite la piattaforma www.toscanamuove.it La data inizio presentazione delle domande è il 16/11/2015 e fino ad esaurimento dei fondi	L.R. n. 73/2008 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23/2009: Regolamento di attuazione dell'art. 9, della L.R. n. 73/2008	

SEZIONE IV

AVVISI REGIONALI/PROVINCE AUTONOME CHE PREVEDONO
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE DI IMPRESA

AVVISI REGIONALI/PROVINCE AUTONOME CHE PREVEDONO INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D'IMPRESA

Le tabelle riportano l'elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni e Province autonome a valere sui fondi FSE/FESR 2007-2013 (in quota residua), FSE/FESR 2014-2020, e sui fondi di bilancio regionale/provinciale.

Gli «interventi» prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa indirizzati a gruppi di persone che presentano difficoltà nell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro o nel mantenimento del posto di lavoro.

AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO

L'elenco che segue riporta gli incentivi fruibili per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Per una migliore comprensione del testo si specifica che nel campo "unità di misura" sono state previste due distinte modalità:

- a inserimento lavoratore;
- a persona.

Con la prima definizione si intende un incentivo finalizzato alla stabilizzazione e/o alla trasformazione di un contratto di lavoro, con la seconda all'assunzione a tempo indeterminato e/o determinato di una persona disoccupata o inoccupata.

AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO										
REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	ID	TITOLO BANDO	DATA SCADENZA	TARGET	INTERVENTO (liv I)	INTERVENTO (liv II)	INTERVENTO (liv III)	MODALITA' DI EROGAZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO PER UNITA' DI MISURA (€)
ABRUZZO	2627	Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Intervento 4 "Garanzia Over Misure B e C"	31/12/17	Donne disoccupate di età compresa tra i 30 e i 49 anni, residenti nella Regione Abruzzo	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	9.000,00
				Uomini disoccupati di età compresa tra i 30 e i 49 anni, residenti nella Regione Abruzzo	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	6.000,00
				Uomini disoccupati over 50 residenti nella Regione Abruzzo	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	9.000,00
				Donne disoccupate over 50 residenti nella Regione Abruzzo	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	12.000,00
UMBRIA	2555	Avviso pubblico per l'erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale 2016-2017 - Cre.s.c.o.	30/12/17	Giovani disoccupati di età inferiore a 30 anni	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	5.000,00
				Over 30 disoccupati	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	7.000,00
				Percettori di NASPI, ASDI ed indennità di mobilità	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	7.000,00
				Soggetti svantaggiati	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	10.000,00
				Over 45 disoccupati	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	9.000,00
				Donne disoccupate	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	9.000,00
	2642	Avviso Pubblico Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.). Categoria "Tirocini extracurricolari" e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione centri per l'impiego. Pacchetto giovani e pacchetto adulti.	31/12/17	Adulti con più di 30 anni residenti in Umbria, iscritti a CPI umbri da almeno 6 mesi (4 se percettori di ammortizzatori sociali) e adulti over 30 iscritti da almeno 12 mesi ai CPI umbri.	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	10.000,00

AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO										
REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	ID	TITOLO BANDO	DATA SCADENZA	TARGET	INTERVENTO (liv I)	INTERVENTO (liv II)	INTERVENTO (liv III)	MODALITA' DI EROGAZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO PER UNITA' DI MISURA (€)
				Giovani NEET maggiorenni disoccupati/inoccupati con meno di 30, residenti in Umbria o iscritti a CPI umbri e non impegnati in percorsi scolastico-formativi.	Incentivi all'occupazione	Incentivi all'assunzione	Contratto a tempo indeterminato	Assegnazione incentivi alle imprese	a persona	6.000,00

Fonte: elaborazione dati Attività Banche dati - Linea 1 - Progetto ACT - ANPAL Servizi S.p.a.

AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

AVVISI PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO										
REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	ID	TITOLO BANDO	DATA SCADENZA	TARGET	INTERVENTO (liv I)	INTERVENTO (liv II)	INTERVENTO (liv III)	MODALITA' DI EROGAZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO PER UNITA' DI MISURA (€)
UMBRIA	2555	Avviso pubblico per l'erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale 2016-2017 - Cre.s.c.o.	30/12/17	Giovani disoccupati, compresi quelli di lunga durata	Formazione	Contratti a causa mista	Contratti di Apprendistato	Assegnazione alle imprese incentivi	a persona	5.000,00

Fonte: elaborazione dati Attività Banche dati - Linea 1 - Progetto ACT - ANPAL Servizi S.p.a

AVVISI PER INCENTIVI ALLA CREAZIONE D'IMPRESA

AVVISI PER INCENTIVI ALLA CREAZIONE D'IMPRESA											
REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	ID	TITOLO BANDO	DATA SCADENZA	TARGET	INTERVENTO (liv I)	INTERVENTO (liv II)	INTERVENTO (liv III)	MODALITA' DI EROGAZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO PER UNITA' DI MISURA (€)	
BASILICATA	2630	P.O. Basilicata Fesr 2014/2020 - Asse III Competitività-Priorità di investimento 3A. "START AND GO" Liberi Professionisti.	29/12/17	Liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività professionale da non più 60 mesi dalla data di inoltro della candidatura telematica e aspiranti liberi professionisti in forma singola non ancora in possesso di una partita IVA	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	40.000,00	
	2629	P.O. Basilicata Fesr 2014/2020 - Asse III Competitività-Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1. "Go and Grow"	29/12/17	Medie, micro e piccole imprese già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	250.000,00	
	2628	P.O. Basilicata Fesr 2014/2020 - Asse III Competitività-Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1."Creaopportunità". Avviso Pubblico "START AND GO"	29/12/17	Micro e piccole imprese già costituite da non più di 12 mesi o costituenti iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per Servizi di assistenza tecnica e gestionale	Prestito/Microcredito Incentivi per consulenza aziendale	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	100.000,00 10.000,00	
CAMPANIA	2738	Avviso per la creazione e il consolidamento di start up innovative:" CAMPANIA START UP INNOVATIVA" - PO FESR 2014-2020 - Regione Campania Asse 1 - Ob. Specifico 1.5	18/07/17	Micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi a far data dalla pubblicazione del bando	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	500.000,00	
				Promotori d'impresa che intendono costituire una micro o piccola impresa	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	500.000,00	
LIGURIA	2563	Servizi integrati per l'avvio e lo sviluppo d'impresa e dell'autoimpiego. Start & Growth Liguria - P.O. FSE 2014-2020	30/04/18	Disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati residenti nella Regione Liguria che intendono avviare iniziative di lavoro autonomo, micro, piccola e media impresa nella Regione Liguria	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per Servizi di assistenza tecnica e gestionale	Bonus Formazione per la creazione d'impresa	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	4.777,00 -	
MOLISE	2725	POR FSR FSE 2014-20 Asse 1 Azione 1.3.1 Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca. Avviso High Tech business	31/12/17	Soggetti che intendono costituire una start-innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Bonus	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	20.000,00	
PUGLIA	939	Piano delle attività del fondo microcredito d'impresa della Puglia	31/12/21	Soggetti svantaggiati	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	25.000,00	
	2635	Avviso Pubblico - Nuove Iniziative d'Impresa	31/12/17	Giovani con età tra 18 anni e 35 anni	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento per	Prestito/Microcredito	Assegnazione incentivi alle imprese	complessivo	60.000,00	

AVVISI PER INCENTIVI ALLA CREAZIONE D'IMPRESA											
REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	ID	TITOLO BANDO	DATA SCADENZA	TARGET	INTERVENTO (liv I)	INTERVENTO (liv II)	INTERVENTO (liv III)	MODALITA' DI EROGAZIONE		UNITA' DI MISURA	IMPORTO PER UNITA' DI MISURA (€)
				Donne di età superiore a 18 anni	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
				Soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
				Dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
				Dipendenti di imprese posti in mobilità	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
				Dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga gestiti dalla Regione Puglia	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
				Titolari di partita IVA in regime di mono-committenza non iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda telematica preliminare, abbiano emesso fatture per un imponibile inferiore a € 30.000 verso non più di due differenti committenti	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	60.000,00
UMBRIA	2588	(YG) PON YEI - Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione giovanile. Piano esecutivo regionale garanzia giovani misura 7 “sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità” - misura 7.2	31/12/18	Giovani NEET che hanno compiuto il 18esimo e residenti nella Regione Umbria	Incentivi per la creazione d'impresa	Contributi l'investimento	per	Prestito/Microcredito	Assegnazione alle imprese	incentivi complessivo	25.000,00

Fonte: elaborazione dati Attività Banche dati - Linea 1 - Progetto ACT - Anpal Servizi SpA